

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il “*T.U. delle leggi per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nella Regione Siciliana*”, approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8 che individua nell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali l’organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantesimo giorno precedente a quello della votazione;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica*”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la procedura dettata dall’art. 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall’art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969 n.14, che disciplina l’individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta di Governo Regionale, onde consentire l’emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed, in particolare, l’art. 143 rubricato “*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.*”;

VISTO il decreto legge 29 gennaio 2024, n° 7 recante “*Disposizioni urgenti per la consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*” convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n° 38 e pubblicato nella G. U. R. I. n° 74 del 28 marzo 2024, il quale all’articolo 1 detta disposizioni sui giorni e sulla durata delle operazioni di voto, nonché di scrutinio delle schede;

CONSIDERATO che la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante “*Modifiche alla legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali*”, in particolare l’art. 2, prevede l’applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale;

VISTO il decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica n° 366 del 17 settembre 2024, di indizione dei comizi elettorali turno straordinario giusto articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che all’articolo 3 per mero refuso di battitura è stata indicata una errata durata delle operazioni di voto e che pertanto necessita di riscrittura;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal richiamato decreto legge 29 gennaio 2024 n° 7, all'articolo 1, comma 1 recita: “ *Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.*”;

RITENUTO conseguentemente, di dovere sostituire l'articolo 3 del decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica del 17 settembre 2024 n° 366 di indizione dei comizi elettorali turno straordinario giusto articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per la sola parte relativa alla durata delle operazioni di voto;

D E C R E T A

Art. 1

L'articolo 3 del decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica del 17 settembre 2024 n° 366 di indizione dei comizi elettorali turno straordinario giusto articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., è sostituito dal seguente:

“Art. 3”

Le operazioni di voto, a norma del decreto legge 29 gennaio 2024, n° 7 recante “*Disposizioni urgenti per la consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*” convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n° 38 e pubblicato nella G. U. R. I. n° 74 del 28 marzo 2024, si svolgeranno nei **giorni di domenica 17 novembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 07:00 alle ore 15:00** ed, in caso di secondo turno di ballottaggio, nei **giorni di domenica 01 dicembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e lunedì 02 dicembre 2024 dalle ore 07:00 alle ore 15:00.**

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Corte di Appello competente per territorio, e, per mezzo del Prefetto di Messina, ai Commissari del comune di Mojo Alcantara (ME), i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti della Commissione elettorale circondariale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso per la sua pubblicazione al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014..

Palermo, 19 settembre 2024

L'ASSESSORE
On.le Andrea Messina

Il Dirigente Generale
Salvatore Taormina

Il Dirigente del Servizio 5
Giovanni Corso